Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 31 ottobre 1925** — **Numero 254**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censcri.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2086.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1925, n. 1816.
Modificazioni nella composizione e nelle attribuzioni del Consiglio superiore dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1714, col quale si è provveduto a modificare la composizione e la competenza del Consiglio superiore dell'economia nazionale;

Visto il Nostro decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, col quale furono stabilite la composizione e le attribuzioni del Consiglio predetto, in esecuzione del R. decreto legislativo 6 settembre 1923, n. 2125;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio superiore dell'economia nazionale, istituito a norma degli articoli 22 a 25 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, è composto di membri nominati con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale, e dei capi di servizio del Ministero medesimo.

« Il numero dei componenti di nomina Regia sarà fissato con altro Nostro decreto promosso dallo stesso Ministro.

« Nel caso in cui, per la nomina di taluni consiglieri, il Ministro per l'economia nazionale chieda designazioni a corpi tecnici, associazioni od organizzazioni, queste designeranno un numero di persone doppio di quello da nominarsi.

« La costituzione delle Sezioni e la ripartizione in esse dei consiglieri saranno disposte con decreto del Ministro per l'economia nazionale. A far parte di ciascuna Sezione saranno chiamati di diritto i capi dei servizi per la cui materia è competente la Sezione.

« I capi di servizio del Ministero dell'economia nazionale hanno voto deliberativo nelle adunanze plenarie e nelle adunanze delle Sezioni delle quali fanno parte di diritto.

« I capi di servizio hanno facoltà di farsi rappresentare, nelle riunioni alle quali intervengono di diritto, da un funzionario del proprio servizio di grado non inferiore al 6°.

« Quando il Consiglio superiore debba occuparsi di argomenti interessanti altra Amministrazione di Stato, questa sarà invitata a delegare un proprio funzionario di grado non inferiore al 6°, il quale parteciperà ai lavori del Consiglio con voto deliberativo.

Art. 2.

All'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio superiore dell'economia nazionale è presieduto dal Ministro per l'economia nazionale.

« Il Ministro presiede le adunanze plenarie, e può presiedere le riunioni di Sezione.

« Le adunanze plenarie, quando non intervenga il Ministro presidente, sono presiedute da uno dei vice presidenti da lui delegato, o, in mancanza di delega, dal più anziano di essi, fra i presenti.

« Per decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, saranno nominati quattro vice presidenti del Consiglio, i quali presiederanno rispettivamente anche la Sezione cui saranno assegnati col decreto di costituzione di ciascuna Sezione che sarà emanato dal predetto Ministro a termine dell'art. 1.

« I vice presidenti durano in carica due anni e possono essere confermati ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 3 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, è sostituito il seguente:

« I membri del Consiglio superiore dell'economia nazionale, di nomina Regia, durano in carica due anni e possono essere confermati ».

Art. 4.

All'art. 5 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio superiore dell'economia nazionale in adunanza plenaria e le singole Sezioni nella sfera della competenza rispettiva hanno il compito di dar parere e fare proposte sulle questioni attinenti ai problemi dell'economia nazionale, che sono loro sottoposte dal Ministero dell'economia nazionale.

« Essi possono essere chiamati ad esaminare anche argomenti proposti da taluno componente del Consiglio.

« E' tuttavia sempre in facoltà del Ministro di non consentire che sia discusso un argomento proposto da uno o più consiglieri o di disporre che la discussione di esso sia rinviata.

« Tale facoltà può essere esercitata, a nome del Ministro, dal capo del servizio, competente per l'argomento stesso, presente alla riunione, se la proposta venga presentata durante una seduta ».

Art. 5.

Il secondo comma degli articoli 7, 8, 9 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579 è sostituito dal seguente:

« Il numero dei componenti sarà stabilito col decreto del Ministro per l'economia nazionale, col quale, a termini dell'art. 1, sarà disposta la formazione della Sezione ».

Art. 6.

All'art. 10 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, è sostituito il seguente:

« La Sezione IV (Lavoro e previdenza sociale), ha il compito di dare parere e fare proposte per quanto si attiene ai problemi generali che toccano i servizi di competenza della Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale.

« Il numero dei componenti sarà stabilito col decreto del Ministro per l'economia nazionale, col quale sarà disposta, a termini dell'art. 1, la formazione della Sezione.

« I componenti di nomina Regia della IV Sezione possono essere scelti, in parte, fra i componenti delle altre tre Sezioni ».

Art. 7.

All'art. 12 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, è sostituito il seguente:

« Ai componenti del Consiglio superiore dell'economia nazionale, ed agli esperti chiamati a far parte del Consiglio, di una Sezione di esso, o di Commissioni speciali, in virtù della facoltà data dall'art. 4 del presente decreto, spettano le indennità e i rimborsi di viaggio e il gettone di presenza, per ogni giornata di seduta, secondo quanto è stabilito dall'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 ».

Art. 8.

Al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 13. — Il Ministro per l'economia nazionale può disporre che la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio delle Sezioni e delle Commissioni speciali sia affidata a stenografi, col controllo della segreteria, alle condizioni che, volta a volta, lo stesso Ministro converrà, anche per il prezzo dell'opera, con la persona o con la ditta che assumerà l'incarico.

« Il compenso sarà corrisposto sui fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale al capitolo che provvede per le indennità ai componenti del Consiglio ».

« Art. 14. — I consiglieri e i vice presidenti del Consiglio superiore dell'economia nazionale, nominati col R. decreto 17 gennaio 1924 scadranno il 31 dicembre 1925 ».

Art. 9.

Le parole « o del Sottosegretario » nell'art. 6 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, sono soppresse.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 145. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2087.

REGIO DECRETO 1° settembre 1925, n. **1817**.

Approvazione della convenzione addizionale 20 agosto 1925 all'atto di concessione del completamento e dell'esercizio della ferrovia Roma-Ostia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 maggio 1924, n. 760, col quale fu approvata la convenzione stipulata il 5 maggio 1924, per la concessione alla « Società elettroferroviaria italiana » del completamento e dell'esercizio della ferrovia Roma-Ostia;
Visto il testo unico 9 maggio 1912, n. 1447;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 20 agosto 1925 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della « Società elettroferroviaria italiana », aggiuntiva a quella 5 maggio 1924, per la concessione del completamento e dell'esercizio della ferrovia Roma-Ostia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 146. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1925.

Norme per la riscossione della tassa di scambio sui vini, mosti ed uve da vino nei Comuni che riscuotono sui detti prodotti il dazio di consumo in abbonamento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;
Visti gli articoli 4, 6 e 7 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295 relativo alla riscossione della tassa di scambio sui vini, mosti ed uve da vino;
Ritenuta la opportunità di disciplinare la riscossione del detto tributo nei Comuni che riscuotono sugli accennati prodotti il dazio di consumo in abbonamento;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1926 nei Comuni che riscuotono il dazio di consumo sui vini, mosti e uve da vino in abbonamento, quando il canone della relativa tassa di scambio, da determinarsi giusta le norme di cui ai successivi articoli 2 e 3, non superi lire cento, sarà corrisposto all'atto del pagamento del canone di abbonamento al dazio di consumo o della prima rata di questo, mediante applicazione sulle bollette o quietanze relative, delle prescritte marche da bollo doppie per tassa scambi a cura di chi provvede alla riscossione del detto canone di dazio.

Art. 2.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo i Comuni dallo stesso articolo contemplati procederanno, al momento della stipulazione dei contratti di abbonamento al dazio di consumo sui vini, mosti e uve da vino, anche alla liquidazione, sui medesimi contratti, della relativa tassa di scambio, applicando l'aliquota di L. 0,50 per cento sul prezzo medio della quantità presuntiva dei detti prodotti da indicarsi nei contratti di abbonamento al dazio a norma del secondo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295.

Art. 3.

Il prezzo dei vini, mosti ed uve da vino, sul quale dovrà essere liquidata e riscossa la tassa di scambio da parte dei Comuni a norma degli articoli precedenti, sarà determinato, a far capo dal mese di dicembre dell'anno corrente, nei mesi di dicembre e di giugno di ciascun anno dagli Uffici del demanio e delle tasse del relativo distretto, in base ai prezzi medi di mercato dei detti prodotti nel semestre in corso.

Tale prezzo medio sarà comunicato dai detti Uffici ai Comuni del rispettivo distretto, che riscuotono in abbonamento il dazio di consumo sui prodotti di cui trattasi, non oltre il 25 dicembre e il 25 giugno di ciascun anno e servirà di base alla liquidazione della tassa di scambio da parte dei Comuni stessi, a norma degli articoli precedenti, per il semestre successivo e cioè rispettivamente per i semestri gennaio-giugno e luglio-dicembre.

Art. 4.

I Comuni che riscuotono la tassa di scambio di importo non superiore a lire 100 con convenzioni di abbonamento a norma dei precedenti articoli, sono esonerati dalla trasmissione agli uffici del registro della copia delle relative convenzioni prescritta dall'art. 4, ultimo comma del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295.

Art. 5.

Nulla è innovato alle disposizioni di che agli articoli 4 e 6 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295 per quanto riguarda la liquidazione e determinazione del canone di tassa di scambio da parte degli uffici del Demanio e delle tasse ed il pagamento in modo virtuale agli stessi uffici, per gli abbonamenti al dazio di consumo sui vini, mosti e uve da vino che importino un canone di tassa di scambio superiore a lire 100.

Art. 6.

Agli incaricati della riscossione dei canoni di abbonamento al dazio di consumo sui vini, mosti ed uve da vino, che provvedono alla riscossione della tassa di scambio a norma del precedente art. 1, compete, per gli acquisti di marche doppie per tassa di scambio presso gli uffici del Demanio e delle Tasse, l'aggio del 2 per cento stabilito per i distributori secondari di valori bollati.

Art. 7.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1925.

Restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione dei cotoni — Valore da attribuirsi al cotone per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1925.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 34 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, che per i prodotti di cotone ammessi dalle vigenti disposizioni alla esportazione col beneficio della restituzione dei dazi doganali, dispone anche la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione del cotone greggio:

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0.50 per cento del valore del cotone contenuto nei prodotti di cotone esportati dal 1° luglio 1925 al 31 dicembre 1925, il valore medio del cotone greggio da attribuirsi al quantitativo di cotone indicato in peso nella bolletta di esportazione agli effetti della restituzione dei dazi di confine, è determinato in L. 14 il chilogrammo.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio, a norma dell'art. 34 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, e del presente articolo devono stare a carico del capitolo 153 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1925.

p. *Il Ministro*: D'ALESSIO.

DECRETO COMMISSARIALE 26 ottobre 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Soccavo.

L'ALTO COMMISSARIO PER LA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il R. decreto 16 luglio 1925, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Soccavo e nominato Regio commissario il cav. dott. Gustavo Biolaz;

Visto che il predetto Commissario assunse le funzioni il 5 agosto 1925;

Ritenuto che la situazione dei partiti locali non consente d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Veduta la circolare ministeriale n. 15900 del 15 marzo 1924;

Decreta:

I poteri del Regio commissario del comune di Soccavo sono prorogati di 3 mesi e cioè fino al 5 febbraio 1926.

Napoli, addì 26 ottobre 1925.

L'Alto Commissario: CASTELLI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Istruzioni per l'esecuzione del decreto Ministeriale 12 ottobre 1925, n. 48101, concernente la riscossione della tassa di scambio sui vini, mosti e uve da vino nei Comuni che riscuotono sui detti prodotti il dazio di consumo in abbonamento. (Circolare del Ministero delle finanze in data 24 ottobre 1925, n. 49087).

Con decreto in data 12 ottobre 1925, n. 48101 pubblicato in questo stesso numero della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, emanato dal Ministro per le finanze in virtù della facoltà consentitagli dall'art. 56 della vigente legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, viene modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 1926, l'art. 4 del precedente decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295 (Normale 208 del *Bollettino Ufficiale* della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse per l'anno 1924) che disciplina l'applicazione e la riscossione della tassa di scambio sulle vendite di vini, mosti ed uve da vino .

Com'è noto il citato art. 4 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295, dispone che nel caso di Comuni che riscuotono in abbonamento il dazio di consumo sui vini, mosti ed uve da vino, la tassa di scambio deve del pari essere riscossa in abbonamento, mediante determinazione del corrispondente canone da parte dei competenti uffici del Demanio e delle Tasse, ai quali deve esserne effettuato il pagamento in modo virtuale.

Ora nella pratica attuazione di tale disposizione si è riscontrato che i canoni risultanti dagli accertamenti degli Uffici suddetti sono, in grande maggioranza, di così lieve entità che addirittura inadeguato agli introiti così ottenuti è il lavoro occorrente ai detti Uffici per l'accertamento del canone e la relativa riscossione.

Ciò stante, allo scopo di sollevare gli uffici da tale lavoro e di facilitare nello stesso tempo ai contribuenti il pagamento dei canoni, il nuovo decreto Ministeriale 12 ottobre 1925, n. 48101, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1926, quando il canone di tassa di scambio, nel caso previsto dal citato art. 4 del decreto 26 settembre 1924, n. 47295, *non supera le lire cento*, deve senz'altro essere liquidato dai Comuni al momento della stipulazione del contratto di abbonamento al dazio e corrisposto dai contribuenti all'atto del versamento del canone daziario, mediante applicazione ed annullamento delle prescritte marche da bollo doppie per tassa scambio sulle bollette o quietanze

di riscossione di detto canone da parte di chi procede alla esazione del canone medesimo.

Per l'esecuzione del nuovo decreto Ministeriale saranno da osservarsi le seguenti istruzioni.

§ 1. — *Riscossione della tassa di scambio sui vini, mosti e uve da vino nei Comuni che riscuotono in abbonamento il dazio di consumo sui detti prodotti — Canone di tassa di scambio non superiore a L. 100 — Pagamento del canone.*

(Art. 1 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1925, n. 48101).

L'art. 1 del nuovo decreto non ha d'uopo di particolari chiarimenti. Esso stabilisce il nuovo sistema di riscossione del canone di tassa di scambio sui vini, mosti e uve da vino, comprese le vinaccie, quando sia d'importo non superiore a L. 100, nei Comuni che riscuotono in abbonamento il dazio di consumo sui detti prodotti, disponendo che in tal caso il canone di tassa anzichè versato in modo virtuale al competente Ufficio del demanio e delle tasse, deve essere corrisposto, mediante marche, all'atto del pagamento del canone daziario.

Giusta prescrive lo stesso art. 1, il pagamento del canone di tassa di scambio non può essere frazionato. Ciò stante nel caso di ratizzazione del canone daziario, il canone di tassa di scambio deve essere corrisposto in unica soluzione all'atto del pagamento della prima rata del canone di dazio.

Il pagamento del canone di tassa di scambio deve essere effettuato a mezzo delle prescritte marche da bollo doppie per tassa scambi, che devono essere apposte sulle bollette o quietanze rilasciate per la riscossione del canone di abbonamento del dazio di consumo o della prima rata di questo.

L'obbligo della apposizione delle marche da bollo doppie per tassa scambi sulle bollette incombe a chi provvede (esattori, tesorieri comunali, speciali incaricati, ecc.) alla riscossione del canone daziario.

§ 2. — *Decorrenza delle nuove disposizioni.*

(Art. 1 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1925, n. 48101).

Le nuove disposizioni stabilite dal decreto Ministeriale 12 ottobre 1925, n. 48101, entrano in vigore il 1° gennaio 1926.

Dette disposizioni troveranno quindi applicazione per i contratti di abbonamento al dazio di consumo sui vini, mosti e uve da vino stipulati dai Comuni a decorrere dalla detta data, compresi quelli stipulati dai Comuni chiusi che riscuotono in abbonamento il dazio di consumo sull'uva da vino prodotta nell'interno del Comune.

§ 3. — *Determinazione del canone di tassa di scambio. Obblighi dei Comuni.*

(Articoli 2, 4 e 5 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1925, n. 48101).

Il compito dei Comuni per l'osservanza delle disposizioni portate dal nuovo decreto non presenta difficoltà alcuna di pratica attuazione nè richiede ai Comuni stessi particolare prestazione d'opera.

Già i Comuni che riscuotono il dazio di consumo sui vini, mosti ed uve da vino in abbonamento, hanno l'obbligo, a norma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295, di indicare nei relativi contratti la quantità presuntiva dei detti prodotti che serve di base alla determinazione del canone di abbonamento al dazio di consumo.

Ciò stante, giusta le norme contenute nell'art. 2 del nuovo decreto, il compito dei Comuni si limita alla valutazione dei detti quantitativi, che è grandemente agevolata dal fatto che i prezzi medî dei prodotti stessi, da tener presenti per tale valutazione, dovranno essere comunicati ai Comuni dai competenti Uffici del Demanio e delle Tasse, come prescrive l'art. 3 dello stesso decreto.

La detta valutazione deve essere fatta dai Comuni al momento stesso della stipulazione del contratto di abbonamento al dazio e il valore complessivo accertato deve essere annotato sui contratti medesimi.

Sul detto valore complessivo dovrà essere quindi calcolata la tassa di scambio nella misura uniforme di L. 0.50 % ed ove l'importo complessivo di tassa così ottenuto non superi lire cento, la riscossione della tassa stessa dovrà essere effettuata nei modi indicati dall'art. 1 del nuovo decreto. In tal caso i Comuni sono esonerati, come stabilisce l'art. 4 dello stesso decreto, dalla trasmissione agli uffici del Registro, della copia delle relative convenzioni di abbonamento al dazio.

Qualora invece l'importo complessivo della tassa di scambio liquidata giusta le norme anzi accennate risulti superiore a lire cento, nulla è innovato, come dispone l'art. 5 del nuovo decreto, alle disposizioni di che agli articoli 4 e 6 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295 e pertanto i Comuni, come per il passato, trasmetteranno copia del contratto di abbonamento al dazio al competente Ufficio del Registro per gli ulteriori incombenti.

§ 4. — *Obblighi degli Uffici del Demanio e delle Tasse.*

(Art. 3 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1925, n. 48101).

Il compito degli Uffici del Demanio e delle Tasse in ordine all'applicazione del nuovo decreto Ministeriale 12 ottobre 1925, n. 48101 è tassativamente stabilito dall'art. 3 del decreto stesso.

Nei mesi di *dicembre* e di *giugno* di ciascun anno, a decorrere dal dicembre prossimo, gli Uffici del Demanio e delle Tasse che abbiano nel distretto Comuni che riscuotono in abbonamento il dazio di consumo sui vini, mosti e uve da vino, comprese le vinaccie, dovranno determinare il prezzo medio unitario dei detti prodotti.

Per la determinazione di tale prezzo gli Uffici devono tenere presenti i prezzi di mercato dei detti prodotti del semestre in corso, quali risultano dalle mercuriali del distretto o praticati di fatto nei principali Comuni del distretto medesimo.

Il prezzo medio dovrà essere determinato distintamente per i vari prodotti giusta la seguente classificazione:

Vini in bottiglia, spumanti esclusi, (prezzo medio per bottiglia);

Vermut e Marsala in fusti, damigiane e fiaschi (prezzo medio per ettolitro);

Vini in fusti, damigiane e fiaschi (idem);

Uve da vino (prezzo medio per quintale);

Vinaccie (idem).

Nelle provincie in cui, a norma del paragrafo VIII delle Istruzioni impartite per l'esecuzione del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295 (Normale 208 *Boll. Uff.* anno 1924), il valore medio dei detti prodotti venga determinato dai Comuni, d'intesa con l'Intendenza di finanza e con le Camere di commercio, tale valore medio sarà da prendersi a base anche per la liquidazione della tassa di scambio a norma del nuovo decreto Ministeriale 12 ottobre 1925, n. 48101.

I prezzi medî determinati dagli Uffici del Demanio e delle Tasse devono essere comunicati ai Comuni interessati non oltre il 25 dicembre ed il 25 giugno di ciascun anno.

§ 5. — *Obblighi degli incaricati della riscossione dei canoni di abbonamento al dazio di consumo sui vini, mosti e uve da vino — Aggio.*

(Art. 6 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1925, n. 48101).

Gli incaricati della riscossione dei canoni di abbonamento al dazio di consumo sui vini, mosti e uve da vino, siano essi impiegati o salariati dei Comuni stessi, ovvero semplici incaricati od appaltatori, hanno l'obbligo:

a) di non rilasciare bollette o quietanze d'introito dei detti canoni o della prima rata di essi quando il corrispondente canone complessivo di tassa di scambio sia d'importo non superiore a L. 100, ove non venga effettuato il contemporaneo pagamento della tassa di scambio mediante marche applicate sulle dette bollette o quietanze;

b) di fornirsi di una congrua scorta di marche doppie per tassa sugli scambi da applicare sulle accennate bollette o quietanze.

L'opera degli incaricati, come stabilisce l'art. 6 del nuovo decreto, è retribuita con l'aggio del 2 % che ad essi compete, ove essi facciano constare della loro qualità, per gli acquisti di marche da bollo doppie per tassa scambi presso i competenti Uffici del Demanio e delle Tasse.

In caso di mancata applicazione della tassa di scambio i detti incaricati sono solidalmente responsabili con la parte tanto per la tassa che per le relative penali.

Le Prefetture e Sottoprefetture vorranno portare subito quanto sopra a conoscenza delle Amministrazioni comunali e le Intendenze dei dipendenti Uffici e del ceto commerciale anche a mezzo di comunicati alla stampa locale.

D'ordine di S. E. il Ministro:
V. MARANGONI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 2 all'8 novembre 1925 è stata fissata in L. 489 rappresentanti 100 dazio nominale e 389 aggiunta cambio.

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 20).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data della ricevuta: 14 ottobre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: avv. Alessandro Ruggeri fu Antonio, per conto del rev. Capitolo Metropolitano di Ferrara — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita: L. 45, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 283 — Data della ricevuta: 5 giugno 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: notar Borghesan Antonio, per conto della minore Saracino Vanda — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita: L. 145, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 165 — Data della ricevuta: 19 gennaio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Poli Eugenia — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 700, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data della ricevuta: 21 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione della ricevuta: Campagna Luigi fu Ascenzo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 95, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

(2ª *pubblicazione*).

E' stato denunciato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1925, di L. 260 relativa alla rendita n. 036,249 di L. 520, consolidato 5 per cento, a favore di Alfieri Onorina di Vittorio, nubile.

In analogia al disposto dell'art. 485 del regolamento per la contabilità dello Stato si fa noto che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento mediante quietanza della titolare predetta.

Roma, 20 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 228

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 30 ottobre 1925

	Media		Media
Parigi	106 39	Belgio	114 90
Londra	122 405	Olanda	10 17
Svizzera	485 95	Pesos oro (argentino)	23 65
Spagna	362 48	Pesos carta (argent.)	10 40
Berlino	6 013	New-York	25 257
Vienna (Shilling)	3 58	Russia	130 24
Praga	75 25	Belgrado	46 25
Dollaro canadese	25 36	Budapest	0 035
Romania	12 —	Oro	487 34

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3 50 % netto (1906)	71 05
	3 50 % » (1902)	63 50
	3 00 % lordo	45 825
	5 00 % netto	90 275
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	67 10

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 21 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di novembre 1924.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali (Comprese le riduzioni di opere complete).		
19874	86374	Lombardo Vincenzo	« La stanza misteriosa ». - Operetta in tre atti su versi di E. Corradi. — Riduzione per canto e pianoforte	Lombardo Vincenzo	Inedita. — Mai rappresentata.
19885	86513	Kalmau Emmerich	« Contessa Mariza » (Grafui Mariza). - Partitura musicale dell'operetta in tre atti su libretto in originale tedesco di Brammer F. e Grumweld A., tradotto dal tedesco da Del Vecchio A. e Boschetti A.	Mauro T.	Id. Id.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19875	86380	Corvetto Giovanni	« A gambe all'aria ». - Rivista satirica in un atto e tre quadri	Corvetto Giovanni	Inedita. — Mai rappresenta[illegible]
19876	86381	Detto	« La rivoluzione a Montecornuto ». - Rivista satirica in un atto	Detto	Id. Id.
19877	86383	Petitto Remo Renato	« Paolo e Marcello ». - Commedia in tre atti. - Libretto. — Adattamento da vecchie scene	Petitto R. R.	Id. Id.
19881	86425	Oesteneicher Rudolf - Jacobson Leopold	« Katja la ballerina ». - Operetta in tre atti. — Libretto	Fratelli Curci (Ditta editrice)	Inedita. — Eseguita la pri[illegible] volta a Berlino nel 1922.
19882	86427	Fiorillo Raffaele	« 'E cabaliste ». - Commedia in tre atti. - Libretto	Fiorillo Raffaele	1920. — Mai rappresentata.
19886	86514	Brammer Julius - Grunwald Alfredo - (Boschetti Arrigo e Del Vecchio A.)	« Contessa Mariza » (Grafui Mariza). - Operetta in tre atti. Libretto. — Traduzione dal tedesco di Boschetti A. e Del Vecchio A. — Musica di Kalmau Emmerich	Mauro Tommaso	Inedita. — Mai rappresentata.
19888	86516	Colantuoni Alberto	« La fiaba delle campane » (Cloches d'amour). - Operetta in tre atti. — Libretto	Società italiana degli autori	Id. Id.
19889	86517	Cambellotti A. M.	« Piramidone ». - Operetta. — Libretto	Cambellotti A. M.	Id. Id.
19890	86518	De Filla Giacomo	« L'ombra del gagliardetto ». - Commedia in tre atti	Società italiana degli autori	Inedita. — Rappresentata la prima volta in Chiavari il 13-4-1923.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
19879	86389	Codivilla Filippo	« Sei canti » con accompagnamento di pianoforte per le scuole	Pizzi e C. (Soc. editrice mus. in accomandita semplice Umberto Pizzi)	15 ottobre 1918. — Mai eseguiti in pubblico.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
19883	86451	Beloch Dorotea	« Attimi fuggenti ». - Album di liriche n. 66	Beloch Dorotea	Inedite. — Mai eseguite.
19887	86515	Martinez C. Perez	« La figlia del carceriere ». - Pezzo staccato per canto e pianoforte su parole di Villàn Delfin, tradotte dallo spagnolo da Sala G. M.	Lombardo C. (Casa editr. musicale)	Febbraio 1924. — Eseguito la prima volta al « San Martino » di Milano il 10-2-1924.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
19878	86384	D'Annunzio Gabriellino	« Garibaldi ». - Mimodramma in un prologo, quattro capitoli ed un epilogo	Arte cinemat. internazionale	Inedito. — Mai rappresentato.
19880	86399	Universal Pictures Corporation di New-York	« Quasimodo, il campanaro di Nostra Signora di Parigi ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 2738. — Presentati, pel visto, 902 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Universal Film (Società anonima italiana)	Inedito. — Proiettata.
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
19884	86453	De Liguoro Giuseppe	« Antartide o terra senza sole ». - Mimodramma in cinque parti	De Liguoro G.	Inedito. — Mai rappresentato.

Roma, novembre 1924.

Il direttore: G. De Sanctis.

Tommasi Camillo, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.